



2024/88

11.1.2024

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 16/2021**

**del 5 febbraio 2021**

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/88]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/703 della Commissione, del 26 maggio 2020, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato nelle o sulle ciliegie <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/749 della Commissione, del 4 giugno 2020, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorato in o su determinati prodotti <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/770 della Commissione, dell'8 giugno 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di miclobutanil, napropamide e sintofen in o su determinati prodotti <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/785 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido in o su determinati prodotti <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/856 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, ciazofamid, ciprodinil, fenpirossimato, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-metile, lufenurone, mandipropamide, propamocarb, piraclostrobin, pyriofenone, piriproxifen e spinetoram in o su determinati prodotti <sup>(5)</sup>.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

<sup>(1)</sup> GU L 164 del 27.5.2020, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'8.6.2020, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 184 del 12.6.2020, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 190 del 16.6.2020, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 195 del 19.6.2020, pag. 9.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- "- **32020 R 0703**: Regolamento (UE) 2020/703 della Commissione del 26 maggio 2020 (GU L 164 del 27.5.2020, pag. 1),
- **32020 R 0749**: Regolamento (UE) 2020/749 della Commissione del 4 giugno 2020 (GU L 178 dell'8.6.2020, pag. 7),
- **32020 R 0770**: Regolamento (UE) 2020/770 della Commissione dell'8 giugno 2020 (GU L 184 del 12.6.2020, pag. 1),
- **32020 R 0785**: Regolamento (UE) 2020/785 della Commissione del 9 giugno 2020 (GU L 190 del 16.6.2020, pag. 1),
- **32020 R 0856**: Regolamento (UE) 2020/856 della Commissione del 9 giugno 2020 (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 9)."

#### Articolo 2

Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

- "- **32020 R 0703**: Regolamento (UE) 2020/703 della Commissione del 26 maggio 2020 (GU L 164 del 27.5.2020, pag. 1),
- **32020 R 0749**: Regolamento (UE) 2020/749 della Commissione del 4 giugno 2020 (GU L 178 dell'8.6.2020, pag. 7),
- **32020 R 0770**: Regolamento (UE) 2020/770 della Commissione dell'8 giugno 2020 (GU L 184 del 12.6.2020, pag. 1),
- **32020 R 0785**: Regolamento (UE) 2020/785 della Commissione del 9 giugno 2020 (GU L 190 del 16.6.2020, pag. 1),
- **32020 R 0856**: Regolamento (UE) 2020/856 della Commissione del 9 giugno 2020 (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 9)."

#### Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2020/703, (UE) 2020/749, (UE) 2020/770, (UE) 2020/785 e (UE) 2020/856 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021.

Per il Comitato misto SEE  
La presidente  
Clara GANSLANDT

---

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.